



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Decreto del Presidente della Comunità**  
**n. 147**

**OGGETTO: Richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l'anno 2025. Carichi orari settimanali e articolazione delle prestazioni.**

L'anno duemilaventiquattro addì **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **09:30** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

**EMANA**

il seguente decreto.

OGGETTO : Richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l'anno 2025. Carichi orari settimanali e articolazione delle prestazioni.

#### IL PRESIDENTE

- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino.
- RICHIAMATO l'art. 28 del Contratto collettivo provinciale di Lavoro 2016/2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale sottoscritto in data 01.10.2018 il quale dispone che in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e s.m.; le Amministrazioni costituiscono o trasformano, su richiesta del dipendente il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nel limite di quanto previsto dagli ordinamenti degli Enti, con un limite minimo del 15% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno cui si applica il contratto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, secondo le tipologie indicate nel comma 7.
- RICHIAMATO altresì l'art. 47 del vigente Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione assembleare n. 30 dd. 25.11.2014, il quale testualmente dispone: *“Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa sono, di norma, presentate annualmente con le scadenze fissate dall'Amministrazione. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono, di regola, dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta. Per quanto non previsto si applicano le norme contrattuali”*.
- ATTESO che con provvedimento n. 145 dd. 22.09.2011 dell'allora Giunta della Comunità Valsugana e Tesino è stato approvato un “Disciplinare del rapporto di lavoro a tempo parziale in applicazione della normativa contrattuale”.
- PRESO ATTO che il documento regola modalità e scadenze per le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale. Le trasformazioni del rapporto di lavoro sono considerate temporanee e possono essere richieste per la durata di un anno, rinnovabile.
- CONSIDERATO che l'art. 2 del disciplinare dispone che annualmente l'Amministrazione renda disponibili, nel rispetto delle previsioni indicate nel Contratto collettivo provinciale di lavoro, posti per trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa a 18 ore settimanali. Il Comitato Esecutivo, ora il Presidente, su specifica richiesta del Responsabile del Settore di appartenenza, adeguatamente motivata da particolari esigenze di servizio e/o opportunità organizzative, si riserva la facoltà di accogliere richieste di prestazione lavorativa a 24 o 30 ore settimanali.
- ATTESO che il succitato art. 2 stabilisce inoltre che la trasformazione annuale del rapporto di lavoro operi dal 1° gennaio di ciascun anno; l'Amministrazione può differire, per non più di tre mesi, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in caso di oggettive ragioni organizzative.
- ATTESO che entro il termine del 31.10.2024, sono pervenute n. 15 domande di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025.
- ATTESO che il numero di domande di trasformazione del rapporto di lavoro è superiore al limite minimo stabilito dalla norma contrattuale sopra richiamata
- ATTESO che il comma 3 dell'art. 1 del disciplinare dispone che l'Amministrazione possa accogliere richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro anche in numero eccedente il contingente del 15% della dotazione organica, ma solo ed esclusivamente nell'ipotesi di verificata compatibilità organizzativa da parte del Segretario.
- VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Settore in merito alla compatibilità delle richieste di prestazione lavorativa a 24 o 30 ore settimanali in relazione alle specifiche esigenze di servizio.

- ACCERTATO che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale comporta un risparmio di spesa per l'Amministrazione.
- CONSIDERATO che l'accoglimento di tutte le richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dai dipendenti di cui all'allegato prospetto (ALLEGATO "A") garantisca l'erogazione di servizi efficienti e rispondenti alle esigenze della Comunità.
- RITENUTO di determinare, salvo diverse esigenze organizzative dell'Amministrazione, le seguenti articolazioni delle prestazioni lavorative a tempo parziale nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 28 del CCPL 2016/2018 :
  - a) part time a 18 ore settimanali orizzontale: prestazione lavorativa resa preferibilmente in un'unica soluzione nella fascia antimeridiana per ciascun giorno lavorativo;
  - b) part time a 24 ore settimanali orizzontale: prestazione resa in un'unica soluzione nella fascia antimeridiana per 4 giorni lavorativi e per 1 giorno con orario antimeridiano e pomeridiano;
  - c) part time a 30 ore settimanali orizzontale: prestazione resa in un'unica soluzione nella fascia antimeridiana per 3 giorni lavorativi e per 2 giorni con orario antimeridiano e pomeridiano;
- ATTESO che i dipendenti saranno tenuti a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
- ATTESO inoltre che alla scadenza della trasformazione temporanea si ripristinerà il rapporto di lavoro a tempo pieno a 36 ore settimanali.
- CONSIDERATO che la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro comporta la rideterminazione del relativo trattamento economico, così come previsto dall'art. 29 del CCPL 2016/2018.
- VISTO il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 sottoscritto in data 01.10.2018.
- VISTO l'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2022/2024 per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 30.04.2024.
- VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022.
- VISTA la L.P. 3/2006, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022.
- VISTA la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.
- VISTI:
  - lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006, così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
  - la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
  - Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
  - la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 35 dd. 20.12.2023, ad oggetto: "Approvazione del D.U.P. 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)."

- il decreto del Presidente n. 199 dd. 22.12.2023, ad oggetto: *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria"*;
- il decreto del Presidente n. 37 di data 11.04.2024, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *"Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2024 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino"* modificato con decreto n. 106 dd. 12.09.2024, dichiarato immediatamente eseguibile;
- DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.
- PRESO ATTO dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento.
- ATTESO che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

#### **DECRETA**

1. Di accogliere le richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dai dipendenti di cui all'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO "A"), per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, salvo diversa decorrenza stabilita per oggettive ragioni organizzative, e di individuare a fianco di ognuno la prestazione lavorativa settimanale, sulla base dei pareri espressi dai Responsabili di Settore;
2. Di stabilire, salvo diverse esigenze organizzative, le seguenti articolazioni delle prestazioni lavorative a tempo parziale, demandando ai Responsabili di Settore l'individuazione della fascia oraria:
  - a) part time a 18 ore settimanali orizzontale: prestazione lavorativa resa preferibilmente in un'unica soluzione nella fascia antimeridiana per ciascun giorno lavorativo;
  - b) part time a 24 ore settimanali orizzontale: prestazione resa in un'unica soluzione nella fascia antimeridiana per 4 giorni lavorativi e per 1 giorno con orario antimeridiano e pomeridiano;
  - c) part time a 30 ore settimanali orizzontale: prestazione lavorativa resa in un'unica soluzione nella fascia antimeridiana per 3 giorni lavorativi e per 2 giorni con orario antimeridiano e pomeridiano;
3. Di subordinare l'efficacia di tutte le trasformazioni del rapporto di lavoro di cui al punto 1) alla sottoscrizione da parte dei dipendenti del relativo contratto individuale di lavoro;
4. Di dare altresì atto che alla scadenza della trasformazione temporanea si ripristinerà il rapporto di lavoro a tempo pieno a 36 ore settimanali;
5. Di dare atto che la retribuzione, anche accessoria, del personale con rapporto a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.

*Trattandosi di provvedimento inerente la gestione del personale, disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, previo espletamento di un eventuale tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 63 e segg. del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dell'art. 31 della L. 183 dd. 04.11.2010.*

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*